

COMUNE DI BADOLATO

STATUTO

Delibera n. 50 DEL 6/11/2001.

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Definizione

1. Il Comune di Badolato è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dal presente statuto.
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

Art. 2 Autonomia

1. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.
2. Il Comune nel realizzare le proprie finalità assume il metodo della
3. programmazione raccordandola con gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
4. L'attività dell'Amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
5. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.
6. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

Art. 3 Sede

1. La sede del Comune è sita in Badolato Capoluogo, corso Umberto I°. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale solo per cause ed eventi eccezionali. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli Organi e le Commissioni comunali.
2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con determina del Sindaco, potranno essere autorizzate riunioni degli Organi e delle Commissioni in altra sede.
3. Sia gli Organi che le Commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, in locali diversi dalla sede del comune.

Art. 4 Territorio

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 5

Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco

1. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso.
2. Il gonfalone sul quale è riportato lo stemma del Comune è di colore azzurro.
3. Lo stemma è costituito da uno scudo con dentro tre torri e sovrastato da una corona regale a cinque torri.
4. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.
5. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.
6. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel comune può essere autorizzato con determina del Sindaco nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 6

Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
 - a) riserva alle donne un terzo dei posti di componenti le Commissioni consultive interne e di quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 8 lett. d), del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni; l'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;
 - b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
 - c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
 - d) adotta, previo eventuale esame con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalità di cui all'art. 10 D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione Pubblica.
2. Per presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale, trova applicazione il successivo articolo 24 concernente la nomina di detto Organo.

Art. 7

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate. Coordinamento degli interventi

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l'Azienda Sanitaria Locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. **34 del D.Lgs. n.° 267/00**, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i Servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un Comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei Servizi medesimi.

3. All'interno del Comitato viene istituita una Segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari.

Art. 8

Conferenza Stato-Città-Autonomie locali

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, il Comune si avvale della Conferenza Stato-Città-Autonomie locali, in particolare per:
 - a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
 - b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
 - c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni da celebrare che coinvolgono più Comuni in ambito nazionale.

Art. 9

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che l'uso dei dati personali in suo possesso avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (Consiglio - Giunta - Sindaco)

Capo I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10

Elezione - Composizione - Consigliere anziano - Competenze

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.
2. **E' Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 73 D.Lgs. n.° 267\00 con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del predetto articolo 73.**
3. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.

Art.10 bis

Presidente del Consiglio

1. E' istituita la figura del Presidente del consiglio comunale, eletto tra i consiglieri comunali nella prima seduta del consiglio neo eletto.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale:
 - a)- rappresenta il consiglio comunale;
 - b)- convoca e fissa le date delle riunioni del consiglio, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
 - c)- decide sull'ammissione delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni

procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del consiglio;

- d)- ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
 - e)- sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario comunale;
 - f)- convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;
 - g)- insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
 - h)- assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio;
3. Il Presidente del consiglio comunale esercita le sue funzioni con imparzialità nel rispetto delle prerogative del consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri;
 4. In caso di assenza del presidente del consiglio questi è sostituito dal vice presidente.
 5. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti con voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati con votazione segreta.

Art. 11

Consiglieri comunali - Convalida

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei Consiglieri eletti, compreso il Sindaco e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del **comma 1° dell'art. 41 del D.Lgs. n.° 267/00**.
4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vicesindaco, dallo stesso nominata (e la proposta degli indirizzi generali di governo per il quadriennio successivo, che vengono discussi ed approvati con voto palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati). **ELIMINATO**

Art. 12

Funzionamento

1. Apposito Regolamento interno disciplinerà la convocazione ed il funzionamento del Consiglio.
2. Il Regolamento interno di cui al precedente comma 1 dovrà in ogni caso disciplinare:
 - a) la costituzione dei Gruppi consiliari;
 - b) la convocazione del Consiglio comunale;
 - c) la disciplina delle sedute e la verbalizzazione;
 - d) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni;
 - e) l'organizzazione dei lavori del Consiglio.
3. In attesa dell'approvazione del Regolamento di cui al precedente comma 2, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti Gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio, e aventi per Capogruppo:
 - a) per il Gruppo di maggioranza, il Consigliere, escluso il Sindaco, che ha riportato il maggior numero di voti o Consiglieri nominati dal gruppo consiliare;
 - b) per i Gruppi di minoranza, i Candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste o Consigliere nominato dal gruppo stesso.
 - c) Le minoranze consiliari nel corso della legislazione non possono subire modificazioni rispetto al documento programmatico dei gruppi candidati alle elezioni. **ELIMINATO**

Art. 13

Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie si svolgono:
 - a) entro il mese di giugno per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente;
 - b) entro il mese di settembre per la verifica degli equilibri di bilancio;
 - c) entro il mese di ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo
 - d) dell'esercizio successivo, salvo proroghe di legge.
3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 14

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto della legge e del presente Statuto, Regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.
2. I Regolamenti, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. **124 del D.Lgs. n.° 267\00**, la deliberazione di approvazione, sono depositati nella Segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'Albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.
3. I Regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.

Art. 15

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, Commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante di ogni Gruppo.
2. La composizione ed il funzionamento di dette Commissioni sono stabiliti con apposito Regolamento.
3. I componenti delle Commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

Art. 16

Costituzione di commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale può costituire Commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2. Per la costituzione **e funzionamento** delle Commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.
3. Con l'Atto Costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
4. Nella sua prima seduta utile, il Consiglio Comunale nominerà' la Commissione disciplina, di cui faranno parte :
 - a) il Sindaco o suo delegato ;
 - b) il Segretario comunale ;
 - c) un Consigliere di minoranza ;
 - d) un Consigliere di maggioranza ;
 - e) un Componente esterno ;
 - f) un rappresentante Sindacale). **ELIMINATO**
5. La costituzione di Commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

6. La Commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
7. La Commissione, insediata dal Presidente del Consiglio Comunale provvede alla nomina, al suo interno ed a maggioranza degli assegnati, del Presidente **secondo quanto previsto dalle norme regolamentari**.
8. Il Sindaco o l'Assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinati dal Regolamento (conciliare).
ELIMINATO

Art. 17

Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio comunale viene convocato entro i quindici giorni successivi a quello di approvazione degli indirizzi generali di governo, per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.

Capo II

GIUNTA E SINDACO

Art. 18

Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 19

linee programmatiche

1. **Il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio, entro il termine di novanta giorni dalla data di insediamento, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare.**

Art. 20

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all'ufficio protocollo generale del Comune.
2. Le dimissioni, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica del Sindaco e agli altri effetti di cui al 1° comma del **comma 3° dell'art. 53 del D.Lgs. n.° 267/00**.

Art. 21

Vicesindaco

1. Il Vicesindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni ai sensi dell'art. **21, comma 2°, del D.Lgs. n.° 267/00**.

2. In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.
3. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vicesindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 22 **Delegati del Sindaco**

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
5. Il Sindaco può concedere deleghe a cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del consiglio comunale.

Art. 23 **Divieto generale di incarichi e consulenze**

1. Al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 24 **Nomina della Giunta**

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vicesindaco, promuovendo la presenza di ambo i sessi.
2. I soggetti chiamati alla carica di Vicesindaco o Assessore devono:
 - a) essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
 - b) non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco;
 - c) non avere ricoperto, nei due mandati consecutivi immediatamente precedenti, comunque successivi alle prime elezioni effettuate ai sensi della legge 25 marzo 1993, n. 81, la carica di Assessore.
3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vicesindaco e degli Assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

Art. 25 **La Giunta** **Composizione e presidenza**

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da non più di sei Assessori, compreso il Vicesindaco.

2. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale, nel numero massimo di due. Gli Assessori non consiglieri sono nominati dal Sindaco, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, (tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del Consiglio).
ELIMINATO
3. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

Art. 26

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli Organi di decentramento, del Segretario o dei Responsabili dei Servizi, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei Regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 27

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal Regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.
5. Apposito Regolamento disciplina il funzionamento della Giunta comunale.

Art. 28

Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto **tramite protocollo generale**, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto. (e diventano efficaci una volta adottata) **ELIMINATO**
- II Sindaco **provvede alla** relativa sostituzione **entro trenta giorni**.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'Ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio.

Art. 29

Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.
2. Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio **senza computare a tal fine il Sindaco**.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, depositata presso la Segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli Assessori ed ai Capigruppo Consiliari, entro le 24 ore successive.
4. La convocazione del consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.
6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

Capo I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE

Art. 30

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune al fine di garantire l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale istituisce :
 - a) il Consiglio Comunale dei Ragazzi, composto dai giovani che frequentano la 5^a elementare e la scuola media,, istituendone apposito Regolamento che sarà il steso di concerto con le Autorità scolastiche del luogo; il Presidente del Consiglio comunale dei Ragazzi, o un suo delegato, partecipa alle sedute del Consiglio comunale, senza diritto di voto e che viene regolato dalle seguenti disposizioni:
 - Il Consiglio comunale dei ragazzi è composto da nove membri, scelti tra i ragazzi frequentanti le classi 5^a elementare, 1^a media , 2^a media, 3^a media. Ogni classe deve avere la propria rappresentanza.
 - il Consiglio comunale dei ragazzi è presieduto da chi ha riportato il maggior numero di voti.
 - In caso di presentazione di due liste , alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti, spettano sei consiglieri; in caso di presentazione di più liste, i consiglieri verranno assegnati in misura proporzionale ai voti riportati da ogni lista.
 - Il Consiglio comunale dei ragazzi dura in carica per il periodo di due anni scolastici.
 - Ogni candidato può essere eletto per un massimo di due mandati.
 - La data delle elezioni deve essere concertata con le autorità scolastiche (Direttrice didattica, Preside della Scuola Media) e svolte in periodi che non intralcino le attività didattiche: possibilmente di domenica.
 - L'Amministrazione comunale si farà carico di tutte le spese occorrenti per lo svolgimento delle elezioni , e con i propri incaricati, assicurerà il regolare adempimento.

- L'Amministrazione comunale , annualmente , prevederà in apposito capitolo del bilancio comunale una somma che sarà messa a disposizione del Consiglio comunale dei ragazzi per attività sportive, ricreative, culturali.
 - in nessun caso le liste dei candidati potranno recare simboli dei partiti politici, pena l'esclusione dalle votazioni.
- b) la Consulta Giovanile e la Consulta delle Donne, anche queste regolamentate da apposito Regolamento che sarà approvato dal Consiglio comunale
2. Il Comune, inoltre, considera con favore il costituirsi di ogni Associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
 3. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei Sindacati e delle altre Organizzazioni sociali.
 4. L'Amministrazione comunale favorisce inoltre:
 - a) le assemblee e le consultazioni sulle principali questioni di scelta;
 - b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

Art. 31

Valorizzazione delle Associazioni e del Volontariato e delle Confraternite

1. L'Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
2. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, o la concessione in uso di locali di proprietà del Comune previa apposite convenzioni.
3. Le libere Associazioni per fruire del sostegno del Comune debbono inoltrare formale richiesta presentando oltre alla domanda, lo Statuto e l'Atto costitutivo nelle forme regolamentari.
4. La Giunta comunale valuterà i requisiti previsti dall'apposito Regolamento circa la natura del sostegno che l'Amministrazione dovrà disporre con propria deliberazione.
5. Il Comune riconosce alle Associazioni senza fini di lucro il ruolo di strumento di base per la tutela dei valori artistici, culturali e storici.
6. Sarà istituito apposito Albo dove verranno iscritte tutte le Associazioni esistenti sul territorio, non aventi fini di lucro.
7. L'Amministrazione comunale potrà recepire eventuali progetti ed istanze da parte delle confraternite o di associazioni legalmente riconosciute ed inoltrare, previa approvazione, alle sedi competenti Provinciali, Regionali e Nazionali per la richiesta di eventuali finanziamenti.

Art. 32

Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idoneo. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in

relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
4. Gli Organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
 - a) per la formazione di comitati e commissioni;
 - b) per dibattere problemi;
 - c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 33 **Consultazioni**

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri Organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito Regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri Organismi.

Art. 34 **Istanze e proposte**

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Il Consiglio comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati di emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento.
3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da 300 elettori con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Capo II

REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 35 **Azione referendaria**

1. Sono consentiti referendum consultivi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum:
 - a) in materia di tributi locali e di tariffe;
 - b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. I soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il venti per cento del corpo elettorale;
 - b) il Consiglio comunale.

Art. 36

Disciplina del referendum

1. Apposito Regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2. In particolare il Regolamento deve prevedere:
 - a) i requisiti di ammissibilità;
 - b) i tempi;
 - c) le condizioni di accoglimento;
 - d) le modalità organizzative;
 - e) i casi di revoca e sospensione;
 - f) il quorum minimo dei votanti per la validità della prova referendaria.

Art. 37

Effetti del referendum consultivo

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Capo III

DIFENSORE CIVICO

Art. 38

Istituzione dell'ufficio

1. E' istituito nel Comune l'Ufficio del «difensore civico» quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 39

Nomina - Funzioni - Disciplina

1. Con apposito Regolamento saranno disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico, fermo restando che lo stesso deve essere residente nel Comune da almeno tre anni.
2. Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per l'istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell'accordo medesimo e inseriti nell'apposito Regolamento.

TITOLO IV ATTIVITA AMMINISTRATIVA

Art. 40

Albo Pretorio

1. E' istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'Albo pretorio comunale per la pubblicazione che Legge, lo Statuto ed i Regolamenti comunali prescrivono.
2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

Art. 41

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

TITOLO V

PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITA'

Art. 42

Demanio e patrimonio

1. Apposito Regolamento da adottarsi ai sensi del **D.Lgs. n.° 267/00**, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.
2. Tale Regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Art. 43

Tutela del patrimonio artistico e storico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare, difendere e valorizzare il proprio patrimonio artistico, architettonico, culturale e storico, garantendone il godimento da parte della collettività.
2. Promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni dialettali, di costume e di tradizioni locali.
3. Adotta idonei piani per lo sviluppo del turismo, favorendo la partecipazione a sagre, fiere, mostre e convegni, sempre al fine di far conoscere e valorizzare il proprio patrimonio culturale, storico e paesaggistico.
4. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo, il Consiglio comunale nominerà una Commissione così composta: il Sindaco o suo delegato, un Consigliere di maggioranza, un Consigliere di minoranza, un architetto, un ingegnere, un consulente storico, un consulente culturale, un consulente artistico.

Art. 44

Sviluppo Economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere all'utente.
2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato e dell'agricoltura, adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
3. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi, prevedendo all'uopo collaborazione con i Comuni vicini.

Art.45

Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Apposito Regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del D.Lgs. n.° 267/00, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 46

Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il Regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 45, disciplinerà, altresì, che l'Organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

TITOLO VI

I SERVIZI

Art. 47

Forma di gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.
2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda; l'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

Art. 48

Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo Statuto.
2. Sono organi dell'azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore:
 - a) il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a Consigliere, hanno una speciale competenza tecnica amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo Statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
 - b) il Presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);
 - c) il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo Statuto dell'azienda può prevedere condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico di Direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità
3. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri Enti, aziende, istituzioni e società nonché coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.
4. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, revoca il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del Presidente dell'azienda o di oltre metà dei membri effettivi del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo Consiglio.
5. L'ordinamento dell'Azienda Speciale è disciplinato dallo Statuto e approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
6. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.
7. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del
8. pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
9. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
10. Lo Statuto dell'Azienda Speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 49 Istituzioni

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono Organi delle Istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del Consiglio di Amministrazione è stabilito, con l'atto istitutivo, dal Consiglio comunale.
3. Per la nomina e la revoca del Presidente e del Consiglio di Amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 48 per le Aziende Speciali.

4. Il Direttore dell'Istituzione è l'Organo al quale compete la direzione gestionale, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'Organo competente in seguito a pubblico concorso.
5. L'ordinamento e il funzionamento delle Istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le Istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle Istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle Istituzioni.
8. Viene istituito un Ufficio per i rapporti con i cittadini italiani residenti all'Estero, con l'istituzione di un numero verde.
9. L'Ufficio tiene i rapporti con i cittadini residenti all'Estero mediante l'invio degli atti di maggior rilievo a tutte le associazioni che ne faranno richiesta, e tenendoli informati sull'attività amministrativa dell'Ente.

Art. 50 Società miste

1. Per la produzione di beni e servizi a rilevanza economica e imprenditoriale comportante attività di carattere prevalentemente industriale e commerciale, il Comune può avvalersi di Società con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. Negli Statuti delle Società devono essere previste le forme di accordo e collegamento tra le Società stesse ed il Comune.

Art.51 Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.
2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

TITOLO VII FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 52 Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 53 Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per

la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VII UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

Capo I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 54

Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 55

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito Regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza. Nelle materie non riservate alla legge il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, si applica anche ai regolamenti di cui al presente comma.

Art. 56

Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree di attività.
2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli Enti locali.

Art. 57

Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai Contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 58

Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di

diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente, o ad una unità negli enti con una dotazione inferiore alle 20 unità. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all'articolo **169 del D.Lgs n.° 267\00**, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall'articolo 20 del D.Lgs.3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

Capo II

SEGRETARIO COMUNALE - VICE SEGRETARIO

Art. 59

Segretario comunale - Stato giuridico, trattamento economico e funzioni

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.
2. I singoli regolamenti comunali, nel rispetto delle norme di legge, disciplinano l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.
3. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art. **108 del D.Lgs. n.° 267\00**. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall'art. **108, 1° comma , del D.Lgs. n.° 267\00**. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico.

Art. 60

Vice Segretario comunale

1. Il Regolamento e la pianta organica del personale potranno prevedere un posto di Vicesegretario, qualifica funzionale apicale, avente funzioni vicarie.

Art. 61

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.
2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli Organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:
 - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - h) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
3. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

Art. 62

Avocazione

3. Gli atti di competenza del Segretario comunale e dei dipendenti comunali non sono soggetti ad avocazione da parte del Sindaco se non per particolari motivi di necessità ed urgenza, specificamente indicati nel provvedimento di avocazione, da comunicare al Consiglio comunale.

Art. 63

Ufficio di staff

1. Il Sindaco può disporre la costituzione di un ufficio , per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 64

Entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo regionale, il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.

Art. 65

Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

Art. 66

Per quanto non espressamente indicato nel presente Statuto **vale la normativa vigente in materia.**